



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Maria Annunziata RUCIRETA | Presidente             |
| Francesco BELSANTI        | Consigliere            |
| Paolo BERTOZZI            | Consigliere            |
| Patrizia IMPRESA          | Consigliere            |
| Rosaria DI BLASI          | Referendario           |
| Anna PETA                 | Referendario, Relatore |
| Matteo LARICCIA           | Referendario           |

Nell'adunanza del 16 novembre 2023;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 4, concernente le relazioni di fine mandato;

Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che all'art. 1 *bis* ha modificato l'art. 4 del Decreto legislativo n. 149/2011;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 11 ha modificato i commi 2, 3, 3bis del medesimo art. 4;

Visto il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

Vista l'ordinanza del 14 novembre 2023, n. 35, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta.

### **PREMESSO IN FATTO**

Con decreto n. 60/2023 il Presidente della Provincia di Pistoia provvedeva a convocare i comizi per l'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia per il giorno 1 luglio 2023.

In data 27 febbraio 2023, la Provincia di Pistoia trasmetteva a questa Sezione la relazione di fine mandato, sottoscritta dal Presidente della Provincia in data 22 febbraio 2023 e certificata dai componenti dell'Organo di revisione in data 25 febbraio 2023.

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato Istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame collegiale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, come da ultimo modificato dall'art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle

elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

**1.1.** La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. Essa costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta dagli amministratori nell'esercizio delle rispettive funzioni nella fase di passaggio da una consiliatura all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente (così, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

In quest'ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti volti a garantire la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori, di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*".

Come disposto dal più volte citato art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011, essa contiene infatti la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: *a)* sistema ed esiti dei controlli interni; *b)* eventuali rilievi della Corte dei conti; *c)* azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; *d)* situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, e delle azioni intraprese per porvi rimedio; *e)* azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come parametro di riferimento, realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; *f)* quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di agevolarne la stesura, il comma 5 del medesimo art. 4 ha previsto l'adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013).

Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG citata, l'esame delle relazioni di fine mandato "*deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica*".

Le Sezioni regionali sono tenute pertanto a verificare, in primo luogo, il rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore. La giurisprudenza contabile, sia a livello centrale (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 28/2019/DELIC), sia a livello locale (cfr. *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 24/2018/VSG; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 86/2018/VSG e n. 85/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 58/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 133/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 419/2014/VSG), ha inoltre precisato che la funzione di controllo affidata alla Corte dei conti deve estendersi anche all'accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali e il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Infine, nell'ottica di trasparenza nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha prescritto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo

di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. Vertendosi in un'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, la Provincia di Pistoia rientra nel perimetro applicativo dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, secondo cui la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Ai sensi dell'art. 1, commi 58 e 59, della l. n. 56/2014, come è noto, il Presidente della provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica quattro anni. Nel caso di specie, il Presidente della Provincia di Pistoia risulta essere stato eletto in data 9 aprile 2019.

Tanto premesso, sotto il profilo dell'accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, il Collegio rileva che la Provincia non ha pienamente ottemperato agli adempimenti, secondo quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011.

Difatti, il mandato del Presidente della provincia è venuto a scadenza in data 9 aprile 2023; tale data deve essere assunta come *dies a quo* per computare a ritroso il termine ultimo di sottoscrizione della relazione (i.e., "*non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato*"). Nella fattispecie all'odierno esame, quest'ultima risulta, invece, essere stata sottoscritta dal Presidente della provincia solo in data 22 febbraio 2023, oltre i termini prescritti dal d.lgs. n. 149/2011 (i.e., 8 febbraio 2023).

La violazione del primo adempimento (i.e., la sottoscrizione) ha avuto un parziale effetto a cascata anche su quelli successivi; infatti, la certificazione da parte dei componenti dell'Organo di revisione, seppur effettuata nei tre giorni successivi alla sottoscrizione del Presidente della provincia, ha avuto luogo in data 25 febbraio 2023, oltre il termine teorico massimo (i.e., 23 febbraio 2023).

La relazione risulta, invece, pubblicata sul portale istituzionale in data 28 febbraio 2023, unitamente alla ricevuta di trasmissione della stessa a questa Sezione (i.e., 27 febbraio 2023). Nonostante la scansione temporale degli adempimenti sia stata in parte alterata, il Collegio prende atto che la pubblicazione è comunque avvenuta in una data anteriore al termine teorico massimo (i.e., 2 marzo 2023), assumendo come data teorica di sottoscrizione ultima l'8 febbraio 2023, consentendo comunque il raggiungimento dell'obiettivo di trasparenza prefissato dal legislatore.

Tanto precisato, deve rilevarsi che l'adozione di condotte difformi dall'art. 4 del d.lgs.

n. 149/2011, pur alterando - come nel caso all'esame - anche solo in parte la tempistica delineata dal legislatore, non determina, tuttavia, l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011.

La Sezione rileva inoltre che il contenuto della relazione risulta in linea con le prescrizioni dell'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011, come trasposte nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con riguardo alle principali attività svolte durante il mandato, al sistema ed esiti dei controlli interni, agli organismi partecipati, alla situazione finanziaria e patrimoniale, nonché alla quantificazione della misura dell'indebitamento comunale, nonché ai rilievi della Corte dei conti. Nella relazione non risultano, tuttavia, dettagliatamente esposte le azioni intraprese per contenere la spesa, richieste dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 e dalla Parte IV, punto 1.3, del Decreto interministeriale del 26 aprile 2013 (all. a), evidenziando gli eventuali tagli effettuati nei vari settori e/o servizi dell'ente e quantificando, ove sussistenti, i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana

- **ACCERTA** la tardiva sottoscrizione della Relazione di fine mandato del Presidente della Provincia di Pistoia ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011;
- **DA' ATTO** che il contenuto della relazione di fine mandato riflette la struttura prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, come trasposta nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, ad eccezione Parte IV, punto 1.3, del Decreto interministeriale del 26 aprile 2013 "*azioni intraprese per contenere la spesa*".

#### **DISPONE**

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente ed al Consiglio della Provincia di Pistoia.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte della Provincia sul proprio sito istituzionale, ad integrazione della relazione di fine mandato già pubblicata, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 novembre 2023.

Il Relatore  
Anna Peta  
(firmato digitalmente)

Il Presidente  
Maria Annunziata Rucireta  
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2023.

Il funzionario preposto al Servizio di Supporto

Cristina Baldini  
(firmato digitalmente)